

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE AFFARI LEGALI E GENERALI

Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso

Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie RF/AS/eb



IL RETTORE

VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO: lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;

VISTO: l'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

VISTO: il regolamento per l'accesso alla dirigenza dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 4 febbraio 2005, n. 01/2123, così come da ultimo modificato con decreto rettorale 27 marzo 2019, n.20986;

PRESO ATTO: che, all'articolo 2, comma 3, lettera a) di detto regolamento, per mero refuso, non è stato inserito tra i titoli di studio per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo il dottorato di ricerca, previsto invece dal citato articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

RITENUTO: pertanto necessario integrare il suddetto articolo;

DECRETA

Articolo 1

1. Per i motivi di cui in premessa, all'articolo 2, comma 3, lettera a, del regolamento per l'accesso alla dirigenza dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 4 febbraio 2005, n. 01/2123 e successive modifiche, dopo la dicitura "*se in possesso*" è inserita la dicitura "*del dottorato di ricerca o*".

Articolo 2

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, è aggiornato il testo del regolamento per l'accesso alla dirigenza dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 4 febbraio 2005, n. 01/2123 e successive modifiche, così come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Articolo 3

1. La modifica di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo. Il regolamento aggiornato è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE

Paolo M. Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

Regolamento per l'accesso alla dirigenza dell'Università di Pisa

D.R. 4 febbraio 2005, n. 01/2123 – Emanazione

D.R. 25 maggio 2007, n. I/2°/8286 – modifiche artt. 3,6 e 8

D.R. 8 luglio 2008, n. I/1/9374 – modifiche artt. 1,2, 3, 6

D.R. 27 marzo 2019, n. 20986 – modifiche artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 42, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 17, comma 109 della L. 127/97 e nel rispetto dei principi fissati dal Tit. II, Capo II del D. Lgs 165/2001, disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l'Università di Pisa.

2. Le assunzioni di personale dirigente di ruolo sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale dirigente, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

2 bis. Il numero delle posizioni dirigenziali da ricoprire con personale appartenente al ruolo della dirigenza universitaria non può in ogni caso essere inferiore al 50% del totale delle posizioni stesse. Al fine di cui al presente capoverso, nel calcolo delle posizioni dirigenziali si tiene conto di quelle previste del regolamento di organizzazione vigente nel tempo in Ateneo, ivi compresa la posizione del Direttore generale e del Vice Direttore generale. I dirigenti di ruolo dell'Ateneo, collocati a norma di legge in aspettativa senza assegni, possono essere sostituiti, per tutta la durata dell'aspettativa, con personale anche esterno all'Ateneo assunto con contratto a tempo determinato.

3. Per diploma di laurea s'intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.

4. Per laurea (L) e per laurea specialistica (LS) si intendono quelle così definite dal decreto di cui al precedente comma 3 e per laurea magistrale (LM) si intende quella così definita dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nell'Università di Pisa avviene per selezione pubblica per titoli ed esami.

2. L'accesso può avvenire anche, previo accordo autorizzato dal Consiglio di amministrazione, mediante utilizzazione di graduatorie relative a selezioni pubbliche bandite da altre Università o Istituti di istruzione universitaria statale.

3. Alla selezione possono essere ammessi:

a) I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o del dottorato di ricerca. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.

c) Coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.

d) I cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. Tutti gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo devono essere stati conferiti con atto formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato appartiene.

5. Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali attribuiti dall'organo competente.

6. I candidati non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi a cura dell'Amministrazione al momento dell'eventuale assunzione;

c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

e) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludono dall'accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa vigente.

Tutti i requisiti presenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 3 - Avviso di selezione

1. L'avviso di selezione, emanato con provvedimento del Direttore generale, deve indicare:

a) il profilo professionale dei posti messi a concorso;

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

c) i requisiti per l'ammissione, compresi i titoli di studio richiesti;

d) i titoli valutabili;

e) il tipo delle prove, il relativo contenuto, il diario e la sede delle prove;

f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;

g) i criteri per la formazione della graduatoria di merito;

h) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

L'avviso di selezione è pubblicato nell'Albo Ufficiale Informatico dell'Università e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. La selezione è altresì pubblicizzata attraverso mezzi idonei, anche di tipo informatico.

Articolo 4 - Prove di esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Università di Pisa. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nel corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra quelle ufficiali dell'Unione Europea e dei più comuni strumenti informatici.

3. La Commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La Commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i

quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie in esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

4. Ciascuna prova di esame è valutata in centesimi e s'intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo delle prove di esame è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

5. Ai fini della graduatoria finale, al punteggio delle prove per esami è sommato il punteggio dei titoli valutabili indicati nel bando.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore, quale organo di governo dell'ateneo, è composta da tre membri. Il Presidente è scelto tra professori di I fascia delle università italiane, i componenti sono individuati tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. La commissione può essere integrata, se necessario, con altri esperti.

2. Non possono far parte della Commissione i componenti degli organi di governo dell'Università di Pisa e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. I membri di commissione non possono far parte contemporaneamente e consecutivamente di più commissioni giudicatrici di selezioni per dirigente presso l'Università di Pisa.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un funzionario di categoria non inferiore alla D.

5. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato alle donne.

Articolo 6 - Graduatoria di merito

1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva, composta dal punteggio relativo alle prove di esame e dal punteggio attribuito dalla commissione agli eventuali titoli, riportati da ciascun candidato.

2. A parità di punteggio di merito sarà preferito il candidato più giovane di età.

3. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore generale. Il provvedimento è pubblicato nell'Albo Ufficiale Informatico dell'Università. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. abrogato

Articolo 7 - Formazione e periodo di prova

1. L'Università di Pisa prevede la partecipazione dei vincitori delle selezioni di cui al presente regolamento ad attività ed esperienze formative rivolte anche ad affinare le specifiche professionalità e competenze manageriali.

2. Il periodo di prova previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale.

Articolo 8 - Norme finali

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.

2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico d'Ateneo. Esso è inoltre reso disponibile sul sito Internet dell'Ateneo.

2 bis. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico dell'Università, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.